

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 18/12/2025

FATTO

La ricorrente afferma che, a seguito di reclamo nei confronti dell'intermediario per segnalazioni poste in CRIF in qualità di garante e non come titolare, l'intermediario non disponeva la cancellazione in quanto sosteneva di aver preavvisato la cliente. Tuttavia, dalla documentazione allegata al riscontro si evince come l'unica comunicazione inviata con raccomandata a.r. sia la revoca degli affidamenti dalla quale si evince la sola comunicazione di passaggio a sofferenza, ma non anche il preavviso di segnalazione nelle banche dati private SIC. Le altre comunicazioni risultano inviate con posta ordinaria di cui non si allega alcuna evidenza di consegna. Ciò premesso la ricorrente domanda la cancellazione delle segnalazioni in CRIF.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario deduce che, in data 3 maggio 2018, la ricorrente ha sottoscritto una fideiussione a favore di altro intermediario, poi fuso per incorporazione nell'odierno intermediario (con effetti a decorrere dal 24 aprile 2022) per l'adempimento delle obbligazioni verso la Banca e correlate a operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che fossero consentite in futuro, alla Società "I*** Srl" sino alla concorrenza dell'importo di €. 75.000,00. In suddetta occasione la ricorrente ha espressamente dichiarato che il documento da lei sottoscritto era la prosecuzione, ad ogni effetto e senza soluzione di continuità, della fideiussione già da lei rilasciata il 6 dicembre 2010 – sempre nell'interessi di "I*** Srl" – sino alla concorrenza dell'importo di €. 45.000,00. Nella medesima giornata l'intermediario ha concesso alla Società garantita un finanziamento chirografario per €. 40.000,00 da ammortizzare in 60 mesi. A partire dall'estate del 2021 la Società garantita ha iniziato a

mostrare difficoltà ad onorare le rate del mutuo chirografario alle scadenze contrattualmente stabilite. Oltre alle comunicazioni di rito trasmesse alla Società garantita (che comunque esulano dal perimetro del presente Ricorso), nel periodo settembre 2021 – marzo 2022 l'allora Banca C*V* ha inviato alla cliente n. 7 comunicazioni di mancato pagamento delle rate del finanziamento da parte della Società da lei garantita, con annessi preavvisi di segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia cui aderiva la Banca per quanto concerne i ritardi dei predetti pagamenti. Inoltre, in ogni preavviso inviato alla ricorrente veniva data contezza dei periodi di permanenza delle segnalazioni pregiudizievoli nei S.I.C. Con raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.) del 29 marzo 2022 la banca C*V* S.p.A. ha formalmente invitato la Società debitrice principale nonché i garanti (tra cui, per l'appunto, la ricorrente) a provvedere alla regolarizzazione della situazione debitoria della Società. Nel dettaglio, la raccomandata a.r. spedita alla ricorrente nella suddetta occasione era contrassegnata dal n. ***52388811-1. La raccomandata, spedita il 30 marzo 2022, risulta essere stata regolarmente recapitata in data 13 aprile 2022. Giacché i tentativi bonari di recupero del credito – sia nei confronti della Società sia nei confronti della garante – non hanno sortito esito positivo, la Banca ha iscritto la Società garantita (nel frattempo divenuta “in Liquidazione”) tra le posizioni a sofferenza. Con raccomandata a.r. datata 23 maggio 2023 ha notificato alla Ricorrente di aver provveduto alla revoca degli affidamenti e chiusura dei rapporti a nome “I*** Srl in Liquidazione” e la cliente è stata invitata a provvedere, in forza della fideiussione sottoscritta, al pagamento di quanto dovuto avvertendola che in difetto si sarebbe dato corso alle azioni più opportune a tutela del credito e si sarebbe provveduto ad effettuare le dovute segnalazioni in Centrale Rischii della Banca d'Italia e nei Sistemi di Informazione Creditizia di cui si avvale la Banca. Dalla consultazione del portale del servizio di telecomunicazioni, la Raccomandata risulta essere stata consegnata il 17 giugno 2023. Tutti gli iniziali preavvisi di segnalazione sono stati trasmessi al medesimo indirizzo indicato dalla ricorrente nella fideiussione rilasciata il 3 maggio 2018. L'indirizzo di spedizione dei preavvisi di segnalazione è il medesimo di quello riportato nelle comunicazioni trasmesse a mezzo raccomandate a.r. rispettivamente il 29 marzo 2022 e 23 maggio 2023. L'indirizzo di recapito dei 7 preavvisi di segnalazione è il medesimo di quello riportato nel modulo di presentazione del ricorso. Con raccomandata a.r. datata 16 novembre 2021 – ovvero coincidente col periodo in cui la Banca provvedeva all'invio dei preavvisi di segnalazione alla ricorrente – spedita sempre al medesimo indirizzo, ha provveduto a fornire riscontro in merito a una richiesta documentale formulata dalla Cliente il 27 ottobre 2021. Di conseguenza, l'intermediario reputa le segnalazioni pregiudizievoli in CRIF a carico della ricorrente legittime e, su tali basi, domanda il rigetto della richiesta di loro cancellazione.

DIRITTO

Preliminarmente, ai fini dell'individuazione della corretta composizione del Collegio, va verificata la qualificazione della ricorrente, che nel modulo ufficiale del ricorso si qualifica come “consumatore”. La controversia oggetto di ricorso attiene alla carenza del preavviso di segnalazione in cui la stessa figura come “garante”. In data 03/05/2018 la ricorrente ha sottoscritto una fideiussione favore di altro intermediario, poi fuso nell'odierno resistente, per l'adempimento delle obbligazioni verso la Banca fondate su operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che fossero consentite in futuro alla Società “I*** srl”, sino alla concorrenza dell'importo di €. 75.000,00. Nell'occasione la ricorrente ha espressamente dichiarato che il documento da lei sottoscritto era la prosecuzione, a ogni effetto e senza soluzione di continuità, della fideiussione già da lei rilasciata il 6 dicembre 2010 – sempre nell'interessi di “I*** Srl” – sino alla concorrenza dell'importo di €. 45.000,00. Nella medesima giornata l'intermediario resistente ha concesso alla società garantita un finanziamento chirografario per €. 40.000,00 da ammortizzare in 60 mesi. Non è in atti la visura camerale dal quale poter evincere l'eventuale ruolo della ricorrente all'interno della società (socio, componente organo sociale etc.). Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5368 dell'8 giugno 2016), affrontando la questione del c.d.

“professionista di rimbalzo”, in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia (ord. 19/11/2015 Causa C-74/15), ha stabilito che: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Non sono presenti in atti elementi idonei a ritenere che la ricorrente abbia agito nell’ambito della propria attività professionale e, quindi, va confermata, ai fini della corretta composizione del collegio, la sua qualificazione come consumatrice. Nel merito, ricorrente lamenta l’illegittima iscrizione *ab origine* della segnalazione del suo nominativo nella banca dati CRIF (EURISC) perché effettuate in difetto del presupposto formale. Per tale ragione, ne domanda la cancellazione. La segnalazione contestata si collega a un rapporto di finanziamento (Mutuo) di cui parte ricorrente riveste – come si è anticipato – la qualità di garante. L’esistenza della segnalazione in esame è pacifica. È in atti la visura che attesta l’esistenza della segnalazione contestata. Dalle evidenze in atti si ricava che si tratta di segnalazione di tipo negativo e, in particolare, di ritardo relativo a 3 o più rate (o mensilità). E inoltre si ricava anche che la banca dati della segnalazione è CRIF. La profondità temporale della visura è 24 mesi e la data di aggiornamento è giugno 2024. La prima segnalazione è del luglio 2022 per n. 9 o più rate di ritardo. Il peggior stato segnalato è “S” (sofferenza) al giugno 2024 e risultano ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento. Va anche sottolineato che la prima segnalazione per n. 9 rate di ritardo è del luglio 2022 e ciò fa presumere, pertanto, che ci siano almeno 9 mensilità insolute precedenti che non sono visibili in ragione della profondità temporale della visura. È verosimile, quindi, che risultino segnalazioni quantomeno da ottobre 2021.

La ricorrente è persona fisica. Le fonti normative dell’obbligo di preavviso sono l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e prevedono che i finanziatori hanno l’obbligo di informare preventivamente il debitore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. La funzione del preavviso è, infatti, quella di rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento, dandogli la possibilità di sanarlo prima che si proceda all’iscrizione nelle banche dati creditizie. Il Collegio di Coordinamento ha precisato che l’obbligo del preavviso sussiste ogniqualvolta il debitore sia una persona fisica, anche se abbia agito non come consumatore ma in qualità di professionista o imprenditore individuale (Collegio di Coordinamento con decisione n. 9311/2016; Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023). Il preavviso non rileva come condizione di legittimità, invece, qualora la segnalazione riguardi le persone giuridiche (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4140/2015).

La questione al centro della controversia in esame attiene alla mancanza di preavviso con riferimento ad una segnalazione a sofferenza. L’orientamento dei Collegi circoscrive l’obbligo di preavviso alla prima segnalazione pregiudizievole (di norma, dunque, il ritardo nel pagamento), mentre non è requisito di legittimità in caso di segnalazioni pregiudizievoli che costituiscono una successiva evoluzione dell’iniziale inadempimento, come nel caso di segnalazione sofferenza, in quanto la sua finalità è quella di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione, sanando entro il termine di 15 giorni la propria morosità. Ne consegue che l’assenza del preavviso per gli inadempimenti successivi è legittima se l’obbligo è stato in precedenza assolto per la prima segnalazione pregiudizievole (*ex multis*, Collegio di Palermo, decisione n.9079/2023; Collegio di Torino, decisione n. 12862/2024).

Sono versati in atti plurimi preavvisi. In particolare, nel periodo settembre 2021-marzo 2022 sono state inviate n. 7 comunicazioni, del medesimo contenuto che include il preavviso di segnalazione nei SIC, da parte di un intermediario poi fuso nell’odierna resistente. Non sono specificate le modalità di spedizione, ma l’indirizzo del destinatario della missiva coincide con quello indicato dalla ricorrente in ricorso e risultante dal documento di riconoscimento. Il sollecito del 29/03/2022 è invece inviato con

raccomandata A/R all'indirizzo appena indicato con avviso di ricevimento del 13/04/2022, ma non contiene il riferimento alla segnalazione nei SIC e, pertanto, non integra un valido preavviso. La prima segnalazione visibile è quella di luglio 2022 ed essa va considerata illegittima in quanto non coperta da idonei preavvisi, giacché per le comunicazioni dal settembre 2021 al marzo 2022 non è neppure specificata la modalità di spedizione. Del pari va detto per le eventuali segnalazioni precedenti. Come si è già segnalato, la prima segnalazione è per n. 9 rate di ritardo e ciò fa presumere pertanto che ci siano almeno 9 mensilità insolute precedenti che non sono visibili in ragione della profondità temporale della visura. È verosimile che risultino segnalazioni quantomeno da ottobre 2021, anch'esse sprovviste di idonei previi preavvisi.

In atti è presente anche un preavviso del 25/05/2023, che contiene l'avvertimento che in difetto di pagamento si sarebbe dato corso alle azioni più opportune a tutela del credito e si sarebbe provveduto ad effettuare le dovute segnalazioni in Centrale Rischio della Banca d'Italia e nei Sistemi di Informazione Creditizia di cui si avvale la Banca. Tale comunicazione risulta inviata con raccomandata A/R sempre all'indirizzo indicato in sede di ricorso e risultante dal documento di riconoscimento. Viene prodotta come prova di ricezione una schermata dalla quale risulta il riferimento alla spedizione n. ***668 (raccomandata generica) che risulta consegnata "con successo" in data 17/06/2023, con indicazione dell'ufficio postale del comune di residenza della ricorrente. E, tuttavia, nella missiva non si rinviene il numero di raccomandata e pertanto non è possibile verificare se vi sia coincidenza fra la missiva inviata e quella consegnata che risulta dalla schermata. Per di più va considerato che la data di consegna (17/06/2023) è successiva di circa tre settimane rispetto alla data della missiva (25/05/2023) e ciò mette in discussione l'astratta compatibilità fra missiva e prova della ricezione. Va però valutata se l'avvenuta ricezione non possa considerarsi provata per presunzione. Ai fini della presunzione va valorizzato il fatto che la missiva non idonea a integrare preavviso per assenza di riferimento ai SIC (spedita il 30/03/2022 e ricevuta il 13/04/2022) è stata recapitata all'indirizzo riferibile alla ricorrente ed è presente anche l'avviso di consegna firmato. Altro indice presuntivo si può ricavare dall'ulteriore missiva del novembre 2021 (ricevuta il 15/12/2021) contenente un riscontro a una richiesta documentale. Tale missiva risulta inviata tramite raccomandata a/e con ricevuta di consegna firmata e indirizzata al recapito riferibile alla ricorrente. È, dunque, verosimile che la comunicazione di preavviso del 25/03/2025 sia stata ricevuta dalla ricorrente, considerando che nel medesimo periodo sono state recapitate e correttamente consegnate altre missive. Ne consegue che tutte le segnalazioni da luglio 2022 sino a maggio del 2023 sono illegittime e ne va disposta la cancellazione.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati nei SIC, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE